

partire e quello impiegato in autorimessa o durante il viaggio per qualsiasi lavoro di accudienza, manutenzione o riparazione dell'autoveicolo;

- il tempo impiegato per la guida ed il periodo durante il quale il lavoratore è comandato a disposizione dell'azienda;
- il tempo impiegato in prestazioni accessorie:
 - I) per i lavori concernenti la compilazione dei fogli di servizio, il versamento dell'incasso, il controllo dei biglietti ed altri lavori simili,
 - II) per il carico e scarico dei bagagli e delle merci o per la posta;
- il tempo dovuto a ritardi giustificati da causa di forza maggiore
- un'aliquota non inferiore al 12% del periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, anche senza l'obbligo di reperibilità (con esclusione dei periodi di riposo giornaliero).

La **durata massima dell'orario di lavoro** è fissata in per un massimo di 48 ore settimanali e possono essere aggiunte un massimo di 2 ore al giorno e di 12 ore settimanali di **lavoro straordinario**, in caso di speciali esigenze di esercizio.

La **media dell'orario di lavoro** è calcolata su **17 settimane** e tale media, compreso il lavoro straordinario, **non può superare le 48 ore**. Ai fini del computo della media non sono presi in considerazione i periodi di ferie e di assenza per malattia. Qualora il lavoratore benefici di riposi compensativi dello straordinario, in aggiunta o in alternativa alla maggiorazione retributiva, le ore di straordinario prestate non si computano ai fini della media. L'orario di lavoro contrattuale è di 39 ore (ai fini retributivi)

La **durata della guida** è fissata dall'articolo 5 della legge 138/1958, che consente una durata **continuativa** della guida **non superiore a 5 ore**.

Trascorsa tale durata è obbligatorio un intervallo (**riposo intermedio**) di **almeno un'ora**. Devono essere considerate nel calcolo della durata massima del periodo di guida le prime due interruzioni di durata inferiore a 30 minuti, qualora si verifichino per esigenze di servizio. Qualora il servizio sia a breve percorso e a corse frequenti, quando le soste ai capilinea abbiano durata superiore ai 15 minuti, non si applicano le norme di cui ai tre punti precedenti.

E' considerato "**periodo notturno**" il periodo di almeno sette ore consecutive comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Per effetto della legge 138/58 tale periodo è individuato dalle 22,00 alle 5,00. Né la legge 138/58, né il CCNL pongono limiti di durata al lavoro notturno. Fermi restando gli obblighi di consultazione delle rappresentanze sindacali e di informazione alla Direzione Provinciale del Lavoro di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 66/2003.

Per ogni periodo di 24 ore, considerato dall'inizio della giornata lavorativa, il **personale viaggiante** ha diritto a un **riposo ininterrotto** la cui **durata media**, considerata sull'arco di 4 settimane, non sia inferiore a **11 ore** e, in ogni caso, la cui **durata minima** non sia inferiore a **9 ore** (articolo 7 legge 138/1958).

Il riposo settimanale non concorre al calcolo della media.

Il periodo di riposo medio può essere ridotto a 9 ore se le operazioni e i servizi di trasporto comportano un'interruzione dal lavoro di almeno due ore o due interruzioni di almeno un'ora, oppure qualora se vi siano due conducenti a bordo del veicolo, purché questo sia attrezzato in modo da permettere a uno dei due autisti di riposare disteso durante il viaggio.

Durante il **periodo di riposo** il **personale** deve essere **lasciato libero da qualunque incombenza** e, dopo aver messo in sicurezza il veicolo e il suo carico, non è tenuto a restare a bordo del veicolo o nei suoi pressi.

In casi di forza maggiore, intemperie, accidenti o circostanze eccezionali il personale può

essere tenuto a prestare la propria opera oltre i limiti sopra descritti, in tal caso l'eccedenza di prestazione deve essere compensata come lavoro straordinario o con equivalente periodo di riposo.

E' consentito il cumulo di due riposi settimanali consecutivi quando sia reso necessario dalle esigenze di servizio e vi sia accordo tra le parti.

Il personale ha diritto a un **riposo settimanale di 24 ore da usufruirsi nella propria residenza** e, deve usufruire di tale riposo nel **giorno stabilito dal turno**.

| Prescrizioni | Contenuto |
|--|--|
| Durata massima guida giornaliera | Nessun limite |
| Durata massima guida settimanale | Nessun limite |
| Orario di lavoro giornaliero | 8 ore +2 di straordinario |
| Orario di lavoro settimanale massimo | 48 ore + 12 ore di straordinario (lo straordinario compensato da ...) |
| Orario di lavoro settimanale medio (calcolato al massimo su 17 settimane) | 40 |
| Pause necessarie | 1 ora dopo 5 ore di guida, si considerano ... zioni per esigenze di servizio se di durata inferiore a 30 minuti Nessuna pausa se il servizio è a breve percorso e a corse frequenti, con soste al capolinea di durata superiore a 15 minuti. |
| Riposo giornaliero | 11 ore ininterrotte medie su 4 settimane e mai meno di 9 ore Può essere ridotto a 9 ore se il servizio comporta una pausa di due ore o due pause di un' ora. E' ammessa la deroga per cause di forza maggiore, con concessione di riposo compensativo. |
| Riposo giornaliero in "multipresenza" | 9 ore a conducente |
| Riposo settimanale | 24 ore da usufruirsi in residenza nel giorno stabilito dal turno. Sono cumulabili due riposi settimanali consecutivi. |

Trasporti urbani.

Anche per i trasporti urbani l'orario di lavoro è quello definito all' articolo 1 del Decreto Legislativo 66/2003.

Il R.D.L. 2328/1923 distingue tra **lavoro effettivo** e **lavoro non effettivo**, individuando per lavoro effettivo ogni lavoro che richieda una applicazione assidua e continuativa, e per lavoro non effettivo quello discontinuo che rifletta occupazioni di semplice attesa o custodia e quello che non richieda assiduità e continuità.

Si **computa come lavoro effettivo**:

- il tempo impiegato in servizio secondo l'orario delle corse, ivi comprese le soste durante le quali il personale deve attendere alle operazioni di manovra e di carico e scarico;
- il tempo occorrente per prestazioni accessorie, da valutarsi in quota parte da metà a un quarto con criteri che tengano conto della natura ed entità delle prestazioni medesime;
- la metà del tempo impiegato, senza prestare servizio, per recarsi con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località a un'altra per prendere servizio o per fare ritorno a servizio compiuto;
- la quarta parte del tempo in cui l'agente, che non viaggia, rimane di riserva in stazione o in scalo a disposizione.

Le prestazioni di cui sopra si calcolano in misura ridotta nei riguardi del lavoro effettivo, ma per intero nei riguardi del periodo lavorativo.

Nel periodo lavorativo, ma non nel lavoro effettivo, deve essere compreso il tempo per il cambio di abiti, la pulizia personale, le consegne e le verifiche all'inizio del lavoro.

Per **periodo lavorativo** si intende la **somma delle ore di lavoro effettivo** (senza riduzioni), di quelle **reali di lavoro non effettivo** e di quelle di **lavoro straordinario**. La **durata massima dell'orario di lavoro** è fissata in **8 ore giornaliere** di lavoro effettivo (ridotte a 7 ore e 15' per il personale con contratto ASSTRA) al quale possono essere aggiunte fino a **2 ore** medie giornaliere di **lavoro straordinario** con un massimo di **52 ore** di lavoro effettivo **per settimana**.

Il **lavoro straordinario** è subordinato all'accordo tra le parti ed è comunque soggetto alla comunicazione alla direzione provinciale del lavoro in caso di superamento della media di 48 ore di lavoro effettivo settimanali nel periodo di 17 settimane.

Sono ammesse deroghe in casi impreveduti ed eccezionali, purchè il periodo di riposo non scenda al di sotto delle sette ore nel periodo di 24 ore e l' eccedenza sia pagata come lavoro straordinario e compensata con equivalenti periodi di riposo. La deroga è ammessa anche al fine di prevenire pericolo o danno alle persone o alla sicurezza e regolarità dell' esercizio, previa denuncia all'Ente autorizzante.

Le norme in materia di **riposo giornaliero** sono estremamente articolate e complesse .

Il riposo giornaliero deve essere almeno di **10 ore** se **goduto in residenza** o di **8 ore** se **fuori**. Il riposo giornaliero fuori residenza può essere ridotto a sette ore previa autorizzazione dell' ente concedente, ma deve essere compensato con una maggiore durata dei riposi prima e dopo, in ogni caso il riposo successivo deve essere in residenza e non inferiore a 11 ore. Tra un riposo e l'altro deve intercorrere un periodo di tempo non superiore a 15 ore e il numero di riposi non deve essere inferiore al numero dei giorni in cui c'è stata prestazione; se però la prestazione è interrotta da uno o più periodi complessivamente non inferiori alle 4 ore, l'intervallo tra due riposi potrà prolungarsi fino a 16 ore. In questo caso il riposo successivo dovrà essere di almeno dieci ore. I riposi prima e dopo un periodo lavorativo di durata superiore a 14 ore non possono essere inferiori a dieci ore.

Nel caso in cui non sia possibile accordare riposi in residenza di 10 ore, la differenza dovrà essere compensata da maggiori riposi prima e dopo la deroga, ma non si dovrà scendere sotto le 8 ore.

Le norme relative al riposo settimanale sono state dichiarate incostituzionali e pertanto in materia occorre fare riferimento alla legge 370/1934 che prevede la cadenza settimanale del riposo, con l'unica deroga per il settore che esso possa cadere in giorno diverso dalla domenica. **Non è ammesso il cumulo dei riposi settimanali.**

E' considerato "**lavoro notturno**" il servizio prestato in tutto o in parte tra la mezzanotte e le 5,00 del mattino. Per effetto del CCNL tale periodo è individuato dalle 22,00 alle 5,00. Il CCNL non pone limiti di durata al lavoro notturno, fermi restando gli obblighi di consultazione delle rappresentanze sindacali e di informazione alla Direzione Provinciale del Lavoro di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 66/2003. Il RDL 2328/1923 vieta di protrarre il lavoro notturno per più di sei notti consecutive ma, dovendo rispettare la cadenza settimanale dei riposi, tale norma diventa del tutto pleonastica.

Occorre comunque ricordare che le norme del R.D.L. 2328/1923 (peraltro abrogato dal D.P.R. 753/80 ma lasciato sopravvivere fino all' emanazione, che non è mai avvenuta, del regolamento attuativo dello stesso D.P.R.) è stato pienamente riportato in vita dall'articolo 19 del Decreto Legislativo 66/2003, e quindi ha pieno valore normativo; però la contrattazione collettiva, soprattutto di secondo livello, ha in gran parte superato, con condizioni di miglior favore, le norme in esso contenute.

| Prescrizioni | Contenuto |
|---|---|
| Durata massima guida giornaliera | Nessun limite |
| Durata massima guida settimanale | Nessun limite |
| Orario di lavoro giornaliero | 8 ore +2 di straordinario 7 ore e 15' + 2 di straordinario per il personale ASSTRA (sono ammesse deroghe, in casi imprevisi ed eccezionali e di forza maggiore, previa denuncia all'Ente autorizzante e purché il riposo giornaliero non scenda al di sotto delle 7 ore) |
| Orario di lavoro settimanale (massimo) | 52 ore |
| Orario di lavoro settimanale medio (calcolato al massimo su 17 settimane) | 48 ore (superabili previo accordo tra le parti e comunicazione alla direzione provinciale del lavoro) |
| Pause | non sono previste (di solito la contrattazione collettiva di secondo livello stabilisce le soste minime ai capilinea) |
| Riposo giornaliero | 10 ore se goduto in residenza 8 ore se goduto fuori residenza (il riposo fuori residenza può essere ridotto a 7 ore, ma deve essere compensato con una maggiore durata dei riposi prima e dopo, in ogni caso il riposo immediatamente successivo deve essere in residenza e di almeno 11 ore) |
| Riposo settimanale | 24 ore da usufruirsi in residenza nel giorno stabilito dal turno. |

SANZIONI

Per quanto riguarda i trasporti extraurbani, per effetto dell'esplicito richiamo del Decreto Legislativo 66/2003 alla Legge 138/1958, per quanto attiene le violazioni in materia di riposo giornaliero, pause, riposo settimanale, durata del lavoro notturno, durata massima dei periodi guida continuativa, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14 della legge 138/1958, così come modificato dal Decreto Legislativo 30.12.99 n° 507, che stabilisce la sanzione da un minimo di € 103 a un massimo di € 154 per ciascun lavoratore occupato nell'azienda, al quale la contravvenzione si riferisca.

In caso di recidiva specifica, il Ministero dei Trasporti (ora la Regione competente o l'Ente territoriale delegato), anche su proposta del Ministero del Lavoro, può decidere la decadenza dell'autorizzazione ed incamerare la cauzione, quando il concessionario non abbia ottemperato alla diffida rivoltagli dall'autorità concedente di eliminare, entro 30 giorni, le inosservanze che hanno dato luogo alla sanzione.

Per quanto riguarda i trasporti urbani, per effetto dell'esplicito richiamo del Decreto Legislativo 66/2003 al R.D.L n° 2328/1923, per quanto attiene le violazioni in materia di riposo giornaliero, pause, riposo settimanale e durata del lavoro notturno si applicano le norme di cui all'articolo 9 del R.D.L. 15 marzo 1923 n° 692, così come sostituito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 758/1994, che stabilisce una sanzione da un minimo di € 25 a un massimo di € 154. Qualora la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori o si sia verificata per più di 50 giorni nel corso dell'anno lavorativo, la sanzione amministrativa va da € 154 a € 1032 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Per le violazioni riguardanti gli articoli non derogati del Decreto Legislativo 66/2003, si applicano, sia per i trasporti urbani che per quelli extraurbani, le sanzioni previste dall' articolo 18 bis:

- per l'inosservanza dell'obbligo di procedere alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni si applica l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da € 1.549 a € 4.131;
- per l'inosservanza della durata massima dell'orario di lavoro si applica la sanzione amministrativa da € 130 a € 780 per ogni lavoratore e per ogni periodo di riferimento (17 settimane);
- per l' inosservanza della concessione del periodo minimo di ferie si applica la sanzione amministrativa da € 130 a € 780;
- per l'inosservanza del limite massimo al lavoro straordinario o per la mancata corresponsione della maggiorazione dovuta, si applica la sanzione da € 25 a € 154; qualora la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori o si sia verificata per più di 50 giornate nel corso dell' anno lavorativo, la sanzione amministrativa va da € 154 a € 1.032 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.



- pag. 320 **4.7.1** QUALI SONO LE ECCEZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 66/2003 CHE SI APPLICANO AI LAVORATORI MOBILI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 561/2006?
- pag. 320 **4.7.2** QUALI NORME SI APPLICANO NEL CASO IN CUI IL CONDUCENTE NEL TURNO SUPERI I 50 KM DI PERCORRENZA, MA NESSUNA LINEA O TRATTA SUPERI I 50 KM?
- pag. 320 **4.7.3** QUALI NORME SI APPLICANO NEL CASO IN CUI, IN UN SERVIZIO DI TRASPORTO VIAGGIATORI, CONCORRANO TRATTE SOGGETTE A NORMATIVE DIVERSE?
- pag. 320 **4.7.4** QUALI NORME SI APPLICANO IN MATERIA DI RIPOSO SETTIMANALE, QUANDO SULLO STESSO TURNO CONCORRONO PIÙ SERVIZI SOGGETTI A NORMATIVE DIVERSE?
- pag. 321 **4.7.5** A QUALI SERVIZI DI TRASPORTO VIAGGIATORI SI RIFERISCONO LE DIVERSE FATTISPECIE DI DEROGA AL REGOLAMENTO 561/2006?
- pag. 321 **4.7.6** COME SI COMPUTA IL LAVORO EFFETTIVO NEI SERVIZI EXTRAURBANI INFERIORI A 50 KM?
- pag. 321 **4.7.7** QUAL'È LA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO GIORNALIERO NEI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANI CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?
- pag. 321 **4.7.8** COME SI COMPUTA LA MEDIA DELL'ORARIO GIORNALIERO NEI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANI CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?
- pag. 322 **4.7.9** QUAL'È L'ORARIO CONTRATTUALE NEI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANI CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?
- pag. 322 **4.7.10** QUAL'È LA DURATA MASSIMA DELLA GUIDA CONTINUATIVA NEI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANI CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?
- pag. 322 **4.7.11** QUAL'È LA DURATA MINIMA DEL RIPOSO INTERMEDIO NEI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANI CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?
- pag. 322 **4.7.12** QUALI INTERRUZIONI CONCORRONO AL CALCOLO DELLA DURATA DI GUIDA CONTINUATIVA NEI SERVIZI DI PERSONE EXTRAURBANI CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?
- pag. 322 **4.7.13** IN QUALI CASI POSSONO ESSERE DEROGATE LE NORME SUL RIPOSO INTERMEDIO NEI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANI CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?
- pag. 322 **4.7.14** COSA SI INTENDE PER PERIODO NOTTURNO NEL TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANO CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM E QUALI LIMITI SONO POSTI ALLA SUA DURATA?
- pag. 323 **4.7.15** QUAL'È LA DURATA MINIMA DEL RIPOSO GIORNALIERO NEL TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANO CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM E QUALI LIMITI SONO POSTI ALLA SUA DURATA?



pag. 323 **4.7.16** IN QUALI CASI PUÒ ESSERE RIDOTTA LA DURATA MEDIA DEL RIPOSO GIORNALIERO NEL TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANO CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

pag. 323 **4.7.17** QUALI PRESTAZIONI DEVE ESEGUIRE IL CONDUCENTE DURANTE IL PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO NEL TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANO CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

pag. 323 **4.7.18** QUANDO È POSSIBILE DEROGARE AI LIMITI DI RIPOSO GIORNALIERO NEL TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANO CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

pag. 323 **4.7.19** QUAL'È LA DURATA DEL RIPOSO SETTIMANALE NEL TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANO CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

pag. 324 **4.7.20** SONO CONSENTITE DEROGHE ALLA PERIODICITÀ SETTIMANALE DEL RIPOSO NEL TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANO CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

pag. 324 **4.7.21** QUALI SONO, IN SINTESI, LE PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE NEL TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANO CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

pag. 324 **4.7.22** COME È DEFINITO L'ORARIO DI LAVORO EFFETTIVO NEI TRASPORTI URBANI?

pag. 324 **4.7.23** QUALE LEGGE HA RESTITUITO PIENA EFFICACIA AL R.D.L. 2328/1923?

pag. 325 **4.7.24** COME SI DIFFERENZIA IL LAVORO EFFETTIVO DA QUELLO NON EFFETTIVO NEI TRASPORTI URBANI?

pag. 325 **4.7.25** COME SI COMPUTA IL LAVORO EFFETTIVO NEI SERVIZI URBANI?

pag. 325 **4.7.26** COSA SI INTENDE PER PERIODO LAVORATIVO NEI SERVIZI URBANI?

pag. 325 **4.7.27** NEI SERVIZI URBANI, COME SI CONSIDERANO LE PRESTAZIONI COMPUTATE PARZIALMENTE, AI FINI DEL LAVORO EFFETTIVO E DEL PERIODO LAVORATIVO?

pag. 325 **4.7.28** QUAL'È LA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO NEI SERVIZI URBANI?

pag. 325 **4.7.29** QUALI SONO LE LIMITAZIONI AL LAVORO STRAORDINARIO NEI SERVIZI URBANI?

pag. 326 **4.7.30** QUALI DEROGHE SONO AMMESSE ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NEI SERVIZI URBANI?

pag. 326 **4.7.31** QUAL'È LA DURATA DEL RIPOSO GIORNALIERO NEI SERVIZI URBANI?

pag. 326 **4.7.32** SONO AMMESSE RIDUZIONI DEL RIPOSO GIORNALIERO NEI SERVIZI URBANI?

pag. 326 **4.7.33** NEI SERVIZI URBANI, QUAL'È IL PERIODO MASSIMO DI TEMPO CHE PUÒ INTERCORRERE TRA UN RIPOSO GIORNALIERO E IL SUCCESSIVO?



- pag. 326 **4.7.34** COME SONO REGOLATI I RIPOSI SETTIMANALI NEI SERVIZI URBANI?
- pag. 327 **4.7.35** COME È DEFINITO IL LAVORO NOTTURNO NEI SERVIZI URBANI?
- pag. 327 **4.7.36** QUALI SONO, IN SINTESI, LE PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE NEI SERVIZI URBANI?
- pag. 327 **4.7.37** QUALI SANZIONI SI APPLICANO, PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO, NEI SERVIZI REGOLARI DI LINEA CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?
- pag. 328 **4.7.38** QUALI SANZIONI SI APPLICANO, PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO, NEI SERVIZI REGOLARI DI LINEA EXTRAURBANI CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?
- pag. 328 **4.7.39** COSA COMPORTA LA RECIDIVA DELL'INOSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO NEI TRASPORTI CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?
- pag. 328 **4.7.40** QUALI SONO LE SANZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO RIFERITE ESCLUSIVAMENTE AI TRASPORTI URBANI?



4.7.1 QUALI SONO LE ECCEZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 66/2003 CHE SI APPLICANO AI LAVORATORI MOBILI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 561/2006?

Per i soli **lavoratori mobili** che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento 561/2006 la disciplina relativa all'orario di lavoro è dettata dal Decreto Legislativo 66/2003, fatta eccezione per gli articoli 7, 8, 9 e 13 (riposo giornaliero, pause, riposo settimanale, lavoro notturno) e con la precisazione che, per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al R.D.L. 2328/1923 e alla Legge 138/1958.



4.7.2 QUALI NORME SI APPLICANO NEL CASO IN CUI IL CONDUCENTE NEL TURNO SUPERI I 50 KM DI PERCORRENZA, MA NESSUNA LINEA O TRATTA SUPERI I 50 KM?

Il **Regolamento 561/2006 non trova applicazione** nelle ipotesi in cui il medesimo conducente esegua **complessivamente un percorso superiore a 50 km** per avere effettuato più linee o tratte, ciascuna delle quali sia però inferiore a 50 km. In altri termini, si **esclude il criterio della cumulabilità delle singole tratte e/o linee eseguite dallo stesso conducente** ai fini dell'applicazione del sopracitato Regolamento.



4.7.3 QUALI NORME SI APPLICANO NEL CASO IN CUI, IN UN SERVIZIO DI TRASPORTO VIAGGIATORI, CONCORRANO TRATTE SOGGETTE A NORMATIVE DIVERSE?

Nel caso in cui, in un servizio di trasporto viaggiatori, concorrano **tratte soggette a normative diverse** si applica **per ciascuna tratta la normativa di competenza**.

Ad esempio, se un servizio comprende un noleggio e una tratta di linea extraurbana con percorso inferiore a 50 km, il veicolo dovrà essere equipaggiato con cronotachigrafo; sul cronotachigrafo dovrà essere annotato, come "altre mansioni" il tempo trascorso alla guida del veicolo in servizio di linea extraurbana. Per quanto riguarda il servizio di linea extraurbano si dovranno avere i documenti necessari ed effettuare le registrazioni relative a questo tipo di servizio.



4.7.4 QUALI NORME SI APPLICANO IN MATERIA DI RIPOSO SETTIMANALE, QUANDO SULLO STESSO TURNO CONCORRONO PIÙ SERVIZI SOGGETTI A NORMATIVE DIVERSE?

Il **riposo settimanale è disciplinato in tre modi diversi** a seconda che si tratti di servizio passeggeri:

- occasionale o con percorso superiore a 50 km,
- extraurbano con percorso inferiore a 50 km,
- urbano.

Quando si presenti un caso di **concorrenza di più** di uno di questi **servizi nello stesso turno**, in attesa che il Ministero del Lavoro sciolga i dubbi, sembrerebbe logico applicare il **principio della prevalenza della prestazione effettuata** nel corso della settimana, col conforto della poca giurisprudenza disponibile (Tribunale di Lecce 25.1.2006 n° 32) e per di più riferita all'ormai abrogato Regolamento 3820/1985.



4.7.5 A QUALI SERVIZI DI TRASPORTO VIAGGIATORI SI RIFERISCONO LE DIVERSE FATTISPECIE DI DEROGA AL REGOLAMENTO 561/2006?

Nel **trasporto passeggeri con percorso inferiore a 50 km** si possono individuare due diverse fattispecie:

- trasporti regolari di linea con percorso inferiore a 50 km,
- trasporti urbani.

E' comune a entrambe le fattispecie l'applicazione degli articoli 3, 5, e 10 del D.Lgs. 66/2003, in deroga al Regolamento 561/2006



4.7.6 COME SI COMPUTA IL LAVORO EFFETTIVO NEI SERVIZI EXTRAURBANI INFERIORI A 50 KM?

Nei **servizi extraurbani con percorrenza inferiori ai 50 km** si computa come **lavoro effettivo** (articolo 6 Legge 138/1958):

- il tempo occorrente per la preparazione dell'autoveicolo, computato dal momento in cui il lavoratore è obbligato a presentarsi in servizio per approntare e prendere in consegna l'autoveicolo, a quello in cui è autorizzato a lasciarlo, comprese le soste di durata non superiore a 30 minuti;
- il tempo in cui è richiesta la presenza del lavoratore sull'autoveicolo per essere pronto a partire e quello impiegato in autorimessa o durante il viaggio per qualsiasi lavoro di accudienza, manutenzione o riparazione dell'autoveicolo;
- il tempo impiegato per la guida ed il periodo durante il quale il lavoratore è comandato a disposizione dell'azienda;
- il tempo impiegato in prestazioni accessorie:
 - I) per i lavori concernenti la compilazione dei fogli di servizio, il versamento dell'incasso, il controllo dei biglietti ed altri lavori simili,
 - II) per il carico e/o scarico dei bagagli e delle merci, nonché per la posta;
- il tempo dovuto a ritardi giustificati da cause di forza maggiore.

Inoltre, viene computata anche un'aliquota, non inferiore al 12%, del periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, anche senza l'obbligo di reperibilità (con esclusione dei periodi di riposo giornaliero).



4.7.7 QUAL'È LA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO GIORNALIERO NEI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANI CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

La **durata massima dell'orario di lavoro** in un servizio di trasporto persone extraurbano con percorso inferiore ai 50 km è fissata in **8 ore giornaliere** per un massimo di **48 ore settimanali** alle quali possono essere aggiunte un massimo di **2 ore al giorno** e di **12 ore settimanali** di **lavoro straordinario**, in caso di speciali esigenze di esercizio.



4.7.8 COME SI COMPUTA LA MEDIA DELL'ORARIO GIORNALIERO NEI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANI CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

In un servizio di trasporto persone extraurbano con percorso inferiore ai 50 km, la **media dell'orario giornaliero di lavoro** è calcolata su **17 settimane** e tale media, compreso il lavoro straordinario **non può superare le 48 ore**. Ai fini del computo della media non sono presi in considerazione i periodi di ferie e di assenza per malattia. Qualora il lavoratore benefici di riposi compensativi dello straordinario in aggiunta o in alternativa alla maggiorazione retributiva, le ore di straordinario prestate non si computano ai fini della media.



4.7.9 QUAL'È L'ORARIO CONTRATTUALE NEI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANI CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

In un servizio di trasporto persone extraurbano con percorso inferiore ai 50 km, l'**orario di lavoro contrattuale** è di **39 ore** (ai fini retributivi).



4.7.10 QUAL'È LA DURATA MASSIMA DELLA GUIDA CONTINUATIVA NEI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANI CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

In un servizio di trasporto persone extraurbano con percorso inferiore ai 50 km, la durata della guida è fissata dall'articolo 5 della legge 138/1958, il quale consente un **periodo continuativo di guida non superiore a 5 ore**.



4.7.11 QUAL'È LA DURATA MINIMA DEL RIPOSO INTERMEDIO NEI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANI CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

In un servizio di trasporto persone extraurbano con percorso inferiore ai 50 km, **dopo 5 ore di guida** continuativa è obbligatorio un **intervallo (riposo intermedio)** di almeno **1 ora**.



4.7.12 QUALI INTERRUZIONI CONCORRONO AL CALCOLO DELLA DURATA DI GUIDA CONTINUATIVA NEI SERVIZI DI PERSONE EXTRAURBANI CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

In un servizio di trasporto persone extraurbano con percorso inferiore ai 50 km, devono essere **considerate nel calcolo della durata massima** del periodo di guida le **prime due interruzioni di durata inferiore a 30 minuti**, qualora si verifichino per esigenze di servizio.



4.7.13 IN QUALI CASI POSSONO ESSERE DEROGATE LE NORME SUL RIPOSO INTERMEDIO NEI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANI CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

In un servizio di trasporto persone extraurbano con percorso inferiore ai 50 km, qualora il **servizio** sia a **breve percorso** e a **corse frequenti**, quando le **soste ai capilinea** abbiano **durata superiore ai 15 minuti**, **non si applicano** le norme relative al **riposo intermedio**.



4.7.14 COSA SI INTENDE PER PERIODO NOTTURNO NEL TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANO CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM E QUALI LIMITI SONO POSTI ALLA SUA DURATA?

In un servizio di trasporto persone extraurbano con percorso inferiore ai 50 km, è considerato "**periodo notturno**" il periodo di almeno **sette ore consecutive** comprendente l'intervallo tra le 0,00 e le 5,00 del mattino; quindi, per effetto della legge 138/58 tale **periodo** è individuato **dalle 22,00 alle 5,00**. Né la legge 138/58, né il CCNL pongono limiti di durata al lavoro notturno, fermi restando gli obblighi di consultazione

delle rappresentanze sindacali e di informazione alla Direzione Provinciale del Lavoro di cui all' art.12 del Dlgs 66/2003.



4.7.15 QUAL'È LA DURATA MINIMA DEL RIPOSO GIORNALIERO NEL TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANO CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM E QUALI LIMITI SONO POSTI ALLA SUA DURATA?

In un servizio di trasporto persone extraurbano con percorso inferiore ai 50 km, per **ogni periodo di 24 ore**, considerato dall'inizio della giornata lavorativa, il personale viaggiante ha diritto a un **riposo ininterrotto** la cui **durata media**, considerata sull'arco di 4 settimane, non sia inferiore a **11 ore** (articolo 7 Legge 138/1958), e in ogni caso la cui **durata minima** non sia inferiore a **9 ore**. Il riposo settimanale non concorre al calcolo della media.



4.7.16 IN QUALI CASI PUÒ ESSERE RIDOTTA LA DURATA MEDIA DEL RIPOSO GIORNALIERO NEL TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANO CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

In un servizio di trasporto persone extraurbano con percorso inferiore ai 50 km, il **periodo di riposo medio** può essere **ridotto a 9 ore** qualora le operazioni e i servizi di trasporto comportino un'interruzione dal lavoro di almeno due ore o due interruzioni di almeno un'ora, oppure qualora vi siano due conducenti a bordo del veicolo e lo stesso sia attrezzato in modo da permettere a uno dei due conducenti di riposare disteso durante il viaggio (vedi Fig. B - **Domanda 4.5.7 parte Comune**).



4.7.17 QUALI PRESTAZIONI DEVE ESEGUIRE IL CONDUCENTE DURANTE IL PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO NEL TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANO CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

Nel caso di servizio di trasporto persone extraurbano con percorso inferiore ai 50 km, durante il **periodo di riposo** il **personale** deve essere **lasciato libero** da qualunque incombenza e non è tenuto a restare a bordo del veicolo o nei suoi pressi; ovviamente può abbandonarlo solo dopo averlo messo in sicurezza (compreso il suo carico).



4.7.18 QUANDO È POSSIBILE DEROGARE AI LIMITI DI RIPOSO GIORNALIERO NEL TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANO CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

In un servizio di trasporto persone extraurbano con percorso inferiore ai 50 km, in casi di forza maggiore, in-temperie, accidenti o circostanze eccezionali, il **personale può essere tenuto a prestare la propria opera oltre i limiti di riposo giornaliero**; in tal caso l'**eccedenza di prestazione** deve essere **compensata** come lavoro straordinario o con equivalente periodo di riposo.



4.7.19 QUAL'È LA DURATA DEL RIPOSO SETTIMANALE NEL TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANO CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

Nel caso di servizio di trasporto persone extraurbano con percorso inferiore ai 50 km, il personale ha diritto a un **riposo settimanale di 24 ore da usufruirsi nella propria residenza**. Il personale viaggiante deve poter usufruire del riposo settimanale nel **giorno stabilito dal proprio turno**.



4.7.20 SONO CONSENTITE DEROGHE ALLA PERIODICITÀ SETTIMANALE DEL RIPOSO NEL TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANO CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

Nei servizi di trasporto persone extraurbani con percorso inferiore ai 50 km, è consentito il **cumulo di due riposi settimanali consecutivi**, quando ciò sia reso necessario dalle esigenze di servizio e vi sia accordo tra le parti.



4.7.21 QUALI SONO, IN SINTESI, LE PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE NEL TRASPORTO DI PERSONE EXTRAURBANO CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

Nel caso di **servizio di trasporto persone extraurbano con percorso inferiore ai 50 km**, le principali norme che regolano durata massima dei tempi di guida (giornaliero e settimanale), pause e riposi (giornaliero e settimanale), nonché orari di lavoro e straordinari, sono riassunte per semplicità nella tabella sottoindicata.

| Prescrizioni | Contenuto |
|---|---|
| Durata massima guida giornaliera | Nessun limite |
| Durata massima guida settimanale | Nessun limite |
| Orario di lavoro giornaliero | 8 ore + 2 ore di straordinario |
| Orario di lavoro settimanale massimo | 48 ore + 12 ore di straordinario (lo straordinario compensato da riposi non si considera ai fini della media) |
| Orario di lavoro settimanale massimo medio (media su 17 settimane) | 48 ore |
| Pause necessarie | 1 ora dopo 5 ore di guida (si considerano guida le prime due interruzioni per esigenze di servizio se di durata inferiore a 30 minuti). Nessuna pausa se il servizio è a breve percorso e a corse frequenti, con soste al capolinea di durata superiore a 15 minuti. |
| Riposo giornaliero | 11 ore ininterrotte medie su 4 settimane e mai meno di 9 ore Può essere ridotto a 9 ore se il servizio comporta una pausa di due ore o due pause di un'ora. E' ammessa la deroga per cause di forza maggiore, con concessione di riposo compensativo. |
| Riposo giornaliero in "multipresenza" | 9 ore a conducente |
| Riposo settimanale | 24 ore da usufruirsi in residenza nel giorno stabilito dal turno. Sono cumulabili due riposi settimanali consecutivi. |



4.7.22 COME È DEFINITO L'ORARIO DI LAVORO EFFETTIVO NEI TRASPORTI URBANI?

Nel caso di **trasporti urbani**, l'orario di lavoro è quello definito all' articolo1 del Decreto Legislativo 66/2003, ovvero: "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".



4.7.23 QUALE LEGGE HA RESTITUITO PIENA EFFICACIA AL R.D.L. 2328/1923?

Le norme del **R.D.L. 2328/1923** (peraltro abrogato dal DPR 753/80, ma lasciato "sopravvivere" fino all'emanazione, che non è mai avvenuta, del regolamento attuativo dello stesso DPR), sono state pienamente **riportate in vita** dall'articolo 19 del Dlgs 66/2003, ed ha quindi ripreso pieno valore normativo. Occorre però tenere presente che la contrattazione collettiva, soprattutto quella di secondo livello, ha in gran parte superato con condizioni di miglior favore le norme in esso contenute.

**4.7.24 COME SI DIFFERENZIA IL LAVORO EFFETTIVO E IL LAVORO NON EFFETTIVO NEI TRASPORTI URBANI?**

Nel caso di **trasporti urbani**, il R.D.L. 2328/1923 distingue tra:

- **lavoro effettivo**: ogni lavoro che richieda una applicazione assidua e continuativa;
- **lavoro non effettivo**: quello discontinuo che riflette occupazioni di semplice attesa o custodia e quello che non richiede assiduità e continuità.

**4.7.25 COME SI COMPUTA IL LAVORO EFFETTIVO NEI SERVIZI URBANI?**

Nel caso di **servizi urbani**, il **lavoro effettivo** è computato sommando i vari tempi connessi all'attività lavorativa come segue:

- il tempo impiegato in servizio secondo l'orario delle corse, ivi comprese le soste durante le quali il personale deve attendere alle operazioni di manovra e di carico e scarico;
- il tempo occorrente per prestazioni accessorie da valutarsi in quota parte da metà a un quarto, con criteri che tengano conto della natura ed entità delle prestazioni medesime;
- la metà del tempo impiegato per recarsi senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio, in viaggi comandati da una località a un'altra per prendere servizio o per fare ritorno a servizio compiuto
- la quarta parte del tempo in cui l'agente che non viaggia, rimane di riserva in stazione o in scalo a disposizione.

**4.7.26 COSA SI INTENDE PER PERIODO LAVORATIVO NEI SERVIZI URBANI?**

Nel caso di **servizi urbani**, per **periodo lavorativo** si intende la **somma** delle ore di **lavoro effettivo** (senza riduzioni), di quelle reali di **lavoro non effettivo** e di quelle di lavoro **straordinario**.

**4.7.27 NEI SERVIZI URBANI, COME SI CONSIDERANO LE PRESTAZIONI COMPUTATE PARZIALMENTE, AI FINI DEL LAVORO EFFETTIVO E DEL PERIODO LAVORATIVO?**

Nel caso di **servizi urbani**, le **prestazioni computate parzialmente** come lavoro effettivo si calcolano in misura ridotta nei riguardi del lavoro effettivo, ma per intero nei riguardi del periodo lavorativo. Nel periodo lavorativo, ma non nel lavoro effettivo, deve essere compreso il tempo per il cambio di abiti, la pulizia personale, le consegne e le verifiche all'inizio del lavoro.

**4.7.28 QUAL'È LA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO NEI SERVIZI URBANI?**

Nel caso di **servizi urbani**, la **durata massima** dell'**orario di lavoro** è fissata in **8 ore giornaliere** di lavoro effettivo (ridotte a 7 ore e 15' per il personale con contratto ASSTRA), al quale possono essere aggiunte fino a **2 ore medie giornaliere di lavoro straordinario** con un **massimo di 52 ore di lavoro effettivo per settimana**.

**4.7.29 QUALI SONO LE LIMITAZIONI AL LAVORO STRAORDINARIO NEI SERVIZI URBANI?**

Nel caso di **servizi urbani**, il **lavoro straordinario** è subordinato all'**accordo tra le parti**, e comun-

que soggetto alla comunicazione alla direzione provinciale del lavoro in caso di superamento della media di 48 ore di lavoro effettivo settimanali nel periodo di 17 settimane.



4.7.30 QUALI DEROGHE SONO AMMESSE ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NEI SERVIZI URBANI?

Nel caso di **servizi urbani**, sono ammesse **deroghe al periodo di lavoro straordinario** in casi imprevisti ed eccezionali, purchè il **periodo di riposo non scenda al di sotto delle 7 ore** nel periodo di 24 ore e purchè l'eccedenza di ore lavorate sia retribuita come lavoro straordinario e compensata con equivalenti periodi di riposo. La deroga è ammessa anche ai fini di prevenire pericoli o danni alle persone o alla sicurezza e regolarità dell' esercizio, previa denuncia all' Ente autorizzante.



4.7.31 QUAL'È LA DURATA DEL RIPOSO GIORNALIERO NEI SERVIZI URBANI?

Nel caso di **servizi urbani**, il **riposo giornaliero** deve essere almeno di **10 ore** se goduto **in residenza** o di **8 ore** se **fuori**.



4.7.32 SONO AMMESSE RIDUZIONI DEL RIPOSO GIORNALIERO NEI SERVIZI URBANI?

Nel caso di **servizi urbani**, il **riposo giornaliero fuori residenza** può essere ridotto a **7 ore**, previa autorizzazione dell'ente concedente, ma deve essere compensato con una maggiore durata dei riposi prima e dopo, in ogni caso il riposo successivo deve essere in residenza e non inferiore a 11 ore.



4.7.33 NEI SERVIZI URBANI, QUAL'È IL PERIODO MASSIMO DI TEMPO CHE PUÒ INTERCORRERE TRA UN RIPOSO GIORNALIERO E IL SUCCESSIVO

Nel caso di **servizi urbani**, **tra un riposo e il successivo** deve intercorrere un periodo di tempo non superiore a **15 ore** e il numero di riposi non deve essere inferiore al numero dei giorni in cui c'è stata prestazione.

Se però la **prestazione è interrotta** da uno o più **periodi complessivamente non inferiori alle 4 ore**, l'intervallo tra due riposi potrà prolungarsi fino a **16 ore**; in questo caso il riposo successivo dovrà però essere di almeno 10 ore.

I riposi prima e dopo un periodo lavorativo di durata superiore a 14 ore non possono essere inferiori a 10 ore. Nel caso in cui non sia possibile accordare riposi in residenza di 10 ore, la differenza dovrà essere compensata da maggiori riposi prima e dopo la deroga, ma non si dovrà comunque scendere sotto le 8 ore.



4.7.34 COME SONO REGOLATI I RIPOSI SETTIMANALI NEI SERVIZI URBANI?

Nel caso di **servizi urbani**, le norme relative al riposo settimanale sono state dichiarate incostituzionali e pertanto in materia occorre fare riferimento alla legge 370/1934, che prevede la cadenza settimanale del riposo, con l'unica deroga (per il settore) che esso possa cadere in giorno diverso dalla domenica. **Non è ammesso il cumulo** dei riposi.



4.7.35 COME È DEFINITO IL LAVORO NOTTURNO NEI SERVIZI URBANI?

Nel caso di **servizi urbani**, è considerato “**lavoro notturno**” il servizio prestato in tutto o in parte **tra la mezzanotte e le 5,00 del mattino**. Per effetto del **CCNL**, tale periodo è individuato **dalle 22,00 alle 5,00**. Il CCNL non pone limiti di durata al lavoro notturno, fermi restando gli obblighi di consultazione delle rappresentanze sindacali e di informazione alla Direzione Provinciale del Lavoro di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 66/2003. Il RDL 2328/1923 **vieta** di protrarre il **lavoro notturno** per **più di sei notti consecutive** ma, dovendo rispettare la cadenza settimanale dei riposi, tale norma è pleonastica.



4.7.36 QUALI SONO, IN SINTESI, LE PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE NEI SERVIZI URBANI?

Nel caso di **servizi urbani**, le principali norme che regolano durata massima dei tempi di guida (giornaliero e settimanale), pause e riposi (giornaliero e settimanale), nonché orari di lavoro e straordinari, sono riassunte per semplicità nella tabella sottoindicata.

| Prescrizioni | Contenuto |
|---|---|
| Durata massima guida giornaliera | Nessun limite |
| Durata massima guida settimanale | Nessun limite |
| Orario di lavoro giornaliero | 8 ore + 2 ore di straordinario ammesso 7 ore e 15' + 2 ore di straordinario ammesso, per personale ASSTRA Sono ammesse deroghe, in casi imprevisi ed eccezionali e di forza maggiore, previa denuncia all' Ente autorizzante e purchè il riposo giornaliero non scenda al di sotto delle sette ore |
| Orario di lavoro settimanale massimo | 52 ore |
| Orario di lavoro settimanale medio massimo (calcolato su 17 settimane) | 48 ore (superabili previo accordo tra le parti e comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro) |
| Pause necessarie | Non sono previste (di solito è la contrattazione collettiva di secondo livello che stabilisce le soste minime ai capilinea) |
| Riposo giornaliero | 10 ore se goduto in residenza 8 ore se goduto fuori residenza Il riposo fuori residenza può essere ridotto a 7 ore , ma deve essere compensato con una maggiore durata dei riposi prima e dopo, in ogni caso il riposo immediatamente successivo deve essere goduto in residenza e deve essere di almeno 11 ore |
| Riposo settimanale | 24 ore da usufruirsi in residenza nel giorno stabilito dal turno. |



4.7.37 QUALI SANZIONI SI APPLICANO, PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO, NEI SERVIZI REGOLARI DI LINEA CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

Nel caso dei **servizi regolari di linea con percorso inferiore a 50 km**, per le **violazioni** riguardanti gli articoli non derogati del Decreto Legislativo 66/2003 si applicano, sia per i trasporti urbani che per quelli extraurbani, le **sanzioni** previste dall' articolo 18 bis:

- per l'inosservanza dell'obbligo di procedere alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni si applica l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da € 1.549 a € 4.131.
- per l'inosservanza della durata massima dell'orario di lavoro si applica la sanzione amministrativa da € 130 a € 780, per ogni lavoratore e per ogni periodo di riferimento (17 settimane);

- per l'inosservanza della concessione del periodo minimo di ferie si applica la sanzione amministrativa da € 130 a € 780.
- per l'inosservanza del limite massimo al lavoro straordinario o per la mancata corresponsione della maggiorazione dovuta, si applica la sanzione da € 25 a € 54. Qualora la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori o si sia verificata per più di 50 giornate nel corso dell'anno lavorativo, la sanzione amministrativa va da € 154 a € 1.032 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.



4.7.38 QUALI SANZIONI SI APPLICANO, PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO, NEI SERVIZI REGOLARI DI LINEA EXTRAURBANI CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

Nel caso dei **servizi regolari di linea extraurbani con percorso inferiore a 50 km**, per effetto dell'esplicito richiamo del Decreto Legislativo 66/2003 alla Legge 138/1958, nel caso di **violazioni** in materia di riposo giornaliero, pause, riposo settimanale, durata del lavoro notturno, durata massima dei periodi guida continuativa, si applicano le **sanzioni** previste dall'articolo 14 della legge 138/1958, così come modificato dal Decreto Legislativo 30/12/99 n° 507, che stabilisce la sanzione pecuniaria da un minimo di € 103 a un massimo di € 154 per ciascun lavoratore occupato nell'azienda al quale la contravvenzione si riferisca.



4.7.39 COSA COMPORTA LA RECIDIVA DELL'INOSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO NEI TRASPORTI CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM?

Nel caso dei **servizi regolari di linea con percorso inferiore a 50 km**, in caso di **recidiva specifica**, il Ministero dei Trasporti (ora la Regione competente o l'Ente territoriale delegato), anche su proposta del Ministero del Lavoro, può pronunciare la **decadenza dell'autorizzazione** ed incamerare la cauzione, nel caso in cui il concessionario non ottemperi alla diffida rivoltagli dall'autorità concedente di eliminare entro 30 giorni le inosservanze che hanno dato luogo alla sanzione.



4.7.40 QUALI SONO LE SANZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO RIFERITE ESCLUSIVAMENTE AI TRASPORTI URBANI ?

Per quanto riguarda i **trasporti urbani**, per effetto dell'esplicito richiamo del Decreto Legislativo 66/2003 al R.D.L n° 2328/1923, per le **violazioni** in materia di riposo giornaliero, pause, riposo settimanale, durata del lavoro notturno, si applicano le norme di cui all' articolo 9 del R.D.L. 15 marzo 1923 n° 692, sostituito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 758/1994, che stabiliscono una sanzione pecuniaria da un minimo di € 25 a un massimo di € 154. Qualora la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori o si sia verificata per più di 50 giornate nel corso dell' anno lavorativo, la sanzione amministrativa va da € 154 a € 1032 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.